

*Matrimonio celebrato all'estero e non trascritto: proposizione di ricorso per la regolamentazione completa dei rapporti genitori/figli*

Tribunale di Mantova, Sez. I Civile, 14/11/2017. Pres., est. Bernardi.

**Matrimonio celebrato all'estero e non trascritto in Italia - Proposizione di ricorso ex art. 337 bis c.c. da uno dei coniugi onde ottenere la regolamentazione completa dei rapporti genitori/figli - Inammissibilità**

*E' inammissibile il ricorso proposto ai sensi degli artt. 337-bis e segg, c.c. da soggetto unitosi in matrimonio all'estero con il quale si chieda la regolamentazione completa dei rapporti genitori/figli finché permanga il vincolo del matrimonio, a nulla rilevando che il matrimonio non sia stato trascritto in Italia, atteso che tale formalità non ha natura costitutiva ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido (anche per il nostro ordinamento) sulla base del principio locus regit actum.*

*(Massima a cura di Mauro Bernardi – Riproduzione riservata)*

TRIBUNALE DI MANTOVA  
Sezione Prima Civile

Il Tribunale di Mantova, in persona dei Sigg. magistrati:

Dott. Mauro Bernardi	Presidente Rel.
Dott. ssa Alessandra Venturini	Giudice
Dott. Luigi Pagliuca	Giudice

- letto il ricorso n. 4345/17 R.G. Vol. presentato da Z. B. nei confronti di A. N.;

- osservato che l'istante, premettendo di avere contratto matrimonio in Marocco nel 2008 -non trascritto in Italia- ha richiesto, ex art. 337 bis c.c., che il Tribunale disponga l'affido a sé, in via esclusiva, dei figli nati dal matrimonio, che il padre possa vedere i figli solo con modalità protette ed inoltre che venga determinato l'assegno di mantenimento per i figli da porsi a carico del padre;

- considerato che l'istante ha chiesto che il Tribunale regoli completamente i rapporti genitori/figli ciò che però non è ammissibile finché permanga il vincolo del matrimonio, osservandosi che a nulla rileva la circostanza che il matrimonio delle parti non sia stato trascritto in Italia atteso che tale formalità non ha natura costitutiva ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé

valido (anche per il nostro ordinamento) sulla base del principio *locus regit actum* (cfr. Cass. 18-7-2013 n. 17620; Cass. 19-10-1998 n. 10351; Cass. 28-04-1990 n. 3599; Cass. S.U. 28-10-1985 n. 5292) sicché alla fattispecie non può trovare applicazione la disciplina di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c. che presuppone invece la separazione, il divorzio, la nullità o l'annullamento del matrimonio ovvero la nascita di figli fuori dal matrimonio;

ritenuto che appare superflua l'instaurazione del contraddittorio trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluyente sull'esito del giudizio (cfr. Cass. S.U. 16-7-2012 n. 12104) atteso che le considerazioni in rito non sono superabili e che la definizione *de plano* è conforme al principio della durata ragionevole del processo;

P.T.M.

dichiara inammissibile l'istanza.

Mantova, 14-11-2017.

IL PRESIDENTE

Dott. Mauro Bernardi